

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 807)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(SCALFARO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(MALAGODI)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(TAVIANI)

e col **Ministro delle Finanze**

(VALSECCHI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GENNAIO 1973

Agevolazioni fiscali in materia di antichità e belle arti

ONOREVOLI SENATORI. — La necessità di un apposito trattamento fiscale di favore per i beni culturali, già in atto in Paesi stranieri, è vivamente sentita ed è stata affermata anche dalla Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e del paesaggio, e ribadita in altre sedi.

La nostra legislazione è del tutto inadeguata a tal riguardo ed influisce negativamente sulla salvaguardia del detto patrimonio.

Tra le attuali disposizioni sono da ricordare: l'articolo 16 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, che esenta le trasmissioni a titolo gratuito, per atti tra vivi, di collezioni di quadri, statue eccetera, a favore di biblioteche, musei, gallerie, università od altri istituti legalmente riconosciuti, e l'articolo 21 della legge sulle successioni del 30 dicembre 1923, n. 3270, che esenta le trasmissioni delle collezioni a chiunque sia-

no devolute; purchè, in entrambi i casi, le raccolte non siano vendute entro un decennio dalla data della donazione o dalla apertura della successione.

Altre disposizioni riguardano le liberalità e prevedono la detrazione del reddito delle somme erogate a favore di determinati enti o istituti. Ulteriori disposizioni si trovano in leggi particolari (come quella per le Ville Venete, che, tra l'altro, esenta le dette Ville fino al 31 dicembre 1976 dall'imposta e sovrimposta sui terreni e fabbricati, nonché dall'imposta speciale sui fabbricati di lusso) e nelle leggi per Venezia, Assisi, Urbino, eccetera.

Nell'attesa di un'organica disciplina della materia, nel quadro della revisione generale delle leggi di tutela dei beni culturali, si rende necessario intervenire con un provvedimento che accordi almeno l'esenzione venticinquennale dall'imposta e sovrimposta

sul reddito dei fabbricati per gli edifici, tutelati dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, restaurati su progetto approvato ed eseguito sotto la sorveglianza del soprintendente.

La prescrizione del restauro si ritiene indispensabile a salvaguardia del patrimonio storico ed artistico, che, in conseguenza anche degli attuali oneri fiscali, spesso versa in condizioni di fatiscenza e d'incuria.

Si è pertanto predisposto l'accluso disegno di legge, che, nell'accennato intento, prevede anche la tassa fissa di registro ed ipotecaria per tutti gli atti che si rendono necessari per il consolidamento, il ripristino ed il restauro dei detti immobili, e gli

atti di mutuo con le relative iscrizioni, annotazioni e cancellazioni ipotecarie.

È da far presente che la modestissima entità della minore entrata tributaria per lo Stato conseguente all'applicazione del disegno di legge in questione e la difficoltà nel poterla quantizzare rendono sfuggibile l'indicazione dei mezzi finanziari compensativi.

Occorre d'altro canto sottolineare l'evidente vantaggio che deriva dal disegno di legge stesso non solo all'opera di conservazione del patrimonio storico ed artistico della Nazione ma anche all'ulteriore incremento del turismo.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Gli edifici, tutelati dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e goduti direttamente dai possessori a titolo di proprietà, usufrutto o di altro diritto reale, sono esentati dall'imposta e dalle sovrimposte sul reddito dei fabbricati, nonchè dall'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, per la durata di venticinque anni, quando siano stati consolidati, restaurati o ripristinati su progetto approvato ed eseguito sotto la vigilanza della competente Soprintendenza.

Ai fini della esenzione di cui sopra, decorrente dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'ultimazione dei lavori, gli interessati devono presentare, per ciascun edificio, apposita domanda all'ufficio distrettuale delle imposte dirette, corredata dalla dichiarazione del soprintendente attestante che l'edificio stesso trovasi nelle condizioni di cui al comma precedente.

Sono soggetti a tassa fissa di registro ed ipotecaria tutti gli atti che si rendono necessari per il consolidamento, il ripristino ed il restauro di detti immobili nonchè gli atti di mutuo e le relative iscrizioni, annotazioni e cancellazioni ipotecarie.